



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O. Cosulich n. 24 – Tel. 0481/496611- PEC cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N° 32/2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

VISTO: il Decreto del Ministero degli Interni in data 31 Luglio 1934 e ss.mm.ii. recante “approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”;

VISTA: la legge 13 maggio 1940 n. 690, recante “organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti”;

VISTA: la Legge 1 marzo 1968, n. 186 recante “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

VISTA: la legge 31 Dicembre 1982 n. 979 recante “disposizioni per la difesa del mare”;

VISTO: il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici, liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con D.P.R. n. 50 in data 04 Febbraio 1984;

VISTO: il Decreto del Ministro della Marina Mercantile 3 maggio 1984 e ss.mm.ii. recante “norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas”;

VISTO: il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 recante “razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO: il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272 recante “adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;

VISTA: la Circolare serie I titolo Demanio Marittimo n. 105 in data 21 Settembre 2000 dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, avente come oggetto “Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav. a) Periodicità dei collaudi

alle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici; b) Prove di controllo alle tubazioni flessibili impiegate per la movimentazione dei prodotti petroliferi”;

VISTA: la Circolare serie VIII titolo Porti n. 16 prot. DEM/3/1823 in data 19 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alla disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi;

VISTO: il foglio prot. n° 3370 in data 07 Aprile 2003 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia, relativo alle modalità di svolgimento del servizio di vigilanza antincendio in ambito portuale;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2005 n. 134 recante “regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;

VISTO: il Decreto Legislativo 8 Marzo 2006, n. 139, recante “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 Luglio 2003, n. 229” e ss.mm.ii.;

VISTO: il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202 recante “attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”;

VISTA: la Legge 1 Febbraio 2010 n. 19 recante “adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 Marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;

VISTO: il Decreto del Ministero degli Interni in data 22 novembre 2017 recante “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”;

VISTO: il regolamento per la disciplina delle attività di rifornimento di oli combustibili/lubrificanti e allibito alle navi presenti nella rada e nel porto di Monfalcone approvato con Ordinanza n. 16/2003 in data 28.04.2003;

VISTO: il regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone, approvato con Ordinanza n. 52/2017 in data 29/06/2017;

VISTO: il regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio nell’ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, approvato con Ordinanza n. 31/2018 in data 16/04/2018;

VISTO: il regolamento per l’espletamento delle formalità di arrivo e partenza delle navi nel porto di Monfalcone attraverso il sistema informatico PMIS (*Port Management Information System*), approvato con Ordinanza n. 34/2018 in data 16/04/2018;

RITENUTO: necessario adeguare la disciplina del bunkeraggio alla luce alla luce delle intervenute modifiche normative;

VISTI:

gli articoli 17, 30, 62, 63, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59, 60 e 85 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

ART.1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio, allibo e rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nell'ambito portuale di Monfalcone" che entra in vigore alle ore 00:01 del 30.04.2018 e che abroga l'Ordinanza n. 16/2003 in data 28.04.2003 e relativo regolamento nei visti sopracitato e ogni altra disposizione in contrasto.

ART.2

Ai trasgressori del regolamento annesso alla presente Ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal Codice della navigazione, dal Codice penale e dalle leggi speciali.

ART.3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria e l'inclusione alla pagine "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.-

Monfalcone, lì 16/04/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE



REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO, ALLIBO E RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI NELL'AMBITO PORTUALE DI MONFALCONE

ANNESSO ALL'ORDINANZA N. 32 DEL 16/04/2018

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI, APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI	3
TITOLO I – DEFINIZIONI E APPLICAZIONE.....	3
Articolo 1 – Campo di applicazione	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Ditte/Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento.....	4
Articolo 4 – Modalità di bunkeraggio	4
TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO.....	5
Articolo 5 – Prevenzione/eliminazione di stati di pericolo ed incidenti vari (incendio, inquinamento, etc.).....	5
Articolo 6 – Condizioni meteorologiche	6
Articolo 7 – Caratteristiche delle manichette	6
Articolo 8 – Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio.....	7
CAPO II - ALLIBO	7
TITOLO I - PRODOTTI CONSENTITI E PRESCRIZIONI DI ESECUZIONE.....	7
Articolo 1 – Prodotti da allibare	7
Articolo 2 – Prescrizioni.....	8
CAPO III - BUNKERAGGIO.....	8
TITOLO I - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA IN PORTO ED IN RADA.....	8
Articolo 1 – Requisiti delle bettoline	8
Articolo 2 – Rifornimento a mezzo bettolina a navi ormeggiate in porto	9
Articolo 3 – Particolari prescrizioni per rifornimento a navi che trasportano merci pericolose in colli, a navi cisterna e navi gasiere all'ormeggio in porto	11
Articolo 4 – Rifornimento a mezzo bettolina in rada	11
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI O DISTRIBUTORI MOBILI.....	12
Articolo 5 – Requisiti delle autobotti	12
Articolo 6 – Zone e prodotti consentiti per lo svolgimento di operazioni a mezzo autobotti/distributori mobili	13
Articolo 7 – Bunkeraggio in aree portuali in concessione e presso cantieri	13
Articolo 8 – Vigilanza antincendio a terra	13
Articolo 9 – Prescrizioni particolari	13

Articolo 10 – Disposizioni particolari per il rifornimento di olio lubrificante a mezzo autobotte	15
TITOLO III - RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA	16
Articolo 11 – Generalità e prescrizioni generali.....	16
TITOLO IV - RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO.....	17
Articolo 12 – Rifornimento dei distributori fissi e stazioni di servizio.....	17
TITOLO V - AUTORIZZAZIONI.....	17
Articolo 13 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	17
TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI.....	18
Articolo 14 – Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi	18
Articolo 15 - Disposizioni finali.....	18
ALLEGATO "A" - Richiesta di autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte.....	19
ALLEGATO "B" - Richiesta di autorizzazione al bunkeraggio a mezzo bettolina	20
ALLEGATO "C" - Autorizzazione al bunkeraggio a mezzo bettolina/autobotte	21
ALLEGATO "D" – Nota di coordinamento tra Comando di bordo e società rifornitrice.....	22

CAPO I – NORME GENERALI, APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I – DEFINIZIONI E APPLICAZIONE

Articolo 1 – Campo di applicazione

La presente disciplina è da considerarsi integrativa della normativa vigente in materia per il bunkeraggio, allibo e rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

Ove non espressamente e diversamente disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'esecuzione delle operazioni di seguito descritte è soggetta al rispetto della circolare titolo porti serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 in data 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ogni norma in essa richiamata, ovvero di ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento.

Le norme del presente regolamento si applicano, secondo le rispettive indicazioni, a tutte le navi, indipendentemente dalla loro stazza o tipologia, ai mezzi terrestri – fissi e mobili, ai mezzi operativi di banchina, alle dotazioni, equipaggiamenti e sussistenze tecniche impiegati nelle operazioni di bunkeraggio, allibo e rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti che si svolgono nell'ambito portuale di Monfalcone, compresi i punti di fonda delle navi che vi sostano in attesa di entrare in porto.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende:

- per bunkeraggio/rifornimento: il complesso delle operazioni di rifornimento di oli combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione ed ai servizi della nave – con punto di infiammabilità maggiore/uguale a 60° C – effettuato ad unità navali all'ormeggio in porto ovvero sostanti nella rada di Monfalcone;
- allibo: le operazioni di trasferimento di oli combustibili o lubrificanti da una nave presente nella rada di Monfalcone ad un'altra nave o bettolina;
- bettolina: nave adibita al carico, scarico e trasporto di oli carburanti e lubrificanti, in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Capo III Titolo I Art.1;
- autobotte: veicolo cisterna (motrice e rimorchio) rispondente alle modalità costruttive di cui alle norme stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa (ADR) per il trasporto di merci pericolose su strada e di quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 31/07/1934 e ss.mm.ii.;
- distributore mobile: dispositivo mobile di erogazione di oli combustibili conforme al D.M. 22/11/2017;
- distributore fisso: dispositivo automatico fisso definito dal D.Lgs. n. 32 in data 11/02/1998;

- manichette: le tubazioni utilizzate per le operazioni di bunkeraggio e allibo in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al successivo art.7;
- vigilanza antincendio ed antinquinamento a bordo: la sorveglianza effettuata esclusivamente a bordo dal personale della bettolina munito di certificazione antincendio STCW, e dall'equipaggio della nave rifornita, addetto al servizio antincendio di bordo munito di certificazione antincendio STCW, nel corso di tutta l'operazione di bunkeraggio ovvero, in caso di bunkeraggio a mezzo distributore fisso, dal comandante dell'unità da rifornire;
- vigilanza antincendio a terra: la sorveglianza effettuata dal personale abilitato "Guardia ai fuochi" del servizio integrativo antincendio portuale, ovvero dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, svolta in banchina nel corso delle operazioni di rifornimento della nave a mezzo autobotte;
- a bordo: quando non diversamente specificato si intende riferito ad obblighi comuni delle unità navali interessate (nave e bettolina) senza distinzioni.

Articolo 3 – Ditte/Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento

Le operazioni di bunkeraggio e di allibo possono essere effettuate solo dalle ditte/società a cui sia stata rilasciata apposita concessione a norma dell'art. 60 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, nel caso in cui le medesime utilizzino i mezzi navali di cui all'art. 66 Cod. Nav., ovvero iscritte nei Registri di cui all'art. 68 Cod. Nav., qualora il servizio venga svolto mediante mezzi terrestri.

Bunkeraggio a mezzo bettolina

Nel caso in cui il servizio venga espletato con i mezzi nautici di cui all'art. 66 Cod. Nav., le formalità di presentazione della domanda per ottenere le suddette autorizzazioni, l'accertamento dei requisiti, nonché le modalità e i termini di esercizio ed eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli prescritti dalla circolare titolo porti serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 in data 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Bunkeraggio a mezzo autobotte/distributore mobile in banchina

Nel caso in cui il servizio venga espletato in via continuativa dalla banchina portuale, mediante l'uso di mezzi terrestri, le formalità di presentazione della domanda per ottenere le suddette autorizzazioni, l'accertamento dei requisiti, nonché le modalità e i termini di esercizio ed eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli riportati, a norma dell'art. 68 del Codice della Navigazione, nel Decreto n. 22/1997 in data 03/04/1997 e nell'Ordinanza n. 76/2015 del 01.10.2015 della Capitaneria di porto di Monfalcone.

Articolo 4 – Modalità di bunkeraggio

Le operazioni di bunkeraggio con combustibili liquidi ed oli lubrificanti, aventi un punto di infiammabilità (determinato con il sistema a vaso chiuso) superiore/uguale a 60° C, possono essere effettuate:

- a mezzo bettoline in banchina o in rada;
- a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 22/11/2017;
- a mezzo autobotte;
- a mezzo distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n. 32 del 11/02/1998 e ss.mm.ii. Detti distributori automatici fissi sono atti al rifornimento di carburante ad unità da traffico locale, da pesca e da diporto. Qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, presso tali distributori potranno essere erogati prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.

È vietato qualsiasi tipo di rifornimento di carburante effettuato in banchina, in rada o presso distributori automatici fissi con modalità non conformi al presente regolamento.

TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Articolo 5 – Prevenzione/eliminazione di stati di pericolo ed incidenti vari (incendio, inquinamento, etc.)

È consentita l'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio durante l'arco di tutte le 24 ore. Per le operazioni che si svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, e comunque in ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà essere assicurata dai richiedenti la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalle zone di lavoro (adduzione, travaso, stesura manichette, collettori, collegamenti ecc...), dotata di impianto elettrico conforme alla legge 1 marzo 1968 n. 186 e ss.mm.ii. e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008, e posta a distanza adeguata da possibili fonti di vapore del prodotto da imbarcare/sbarcare.

Prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio il comandante della nave interessata deve effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; analogo controllo deve essere effettuato al termine delle operazioni. In ogni caso, durante le operazioni di rifornimento devono essere predisposte a bordo e sulla banchina, a cura dei rispettivi responsabili, apposite "ghiotte" o altri accorgimenti idonei alla raccolta di eventuali accidentali fuoriuscite (riserva di sabbia o prodotti assorbenti).

Durante le operazioni di rifornimento svolte in orario notturno da bettolina, autobotte o distributore mobile, lo specchio acqueo interessato deve essere protetto da panne galleggianti atte a contenere eventuali sversamenti in mare.

Gli impianti ed attrezzature antincendio di bordo e di banchina devono essere tenuti pronti all'immediato impiego (manichette stese, estintori pronti all'uso, etc.).

L'Autorità marittima può disporre l'obbligo della presenza di un servizio di vigilanza antinquinamento, per casi particolari oltre a quelli per cui il servizio stesso sia già obbligatorio (vedasi successivo Capo III, Titolo I, articolo 4 - rifornimento a mezzo bettolina in rada);

Al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la ditta/bettolina che consegna il prodotto e la nave che riceve il rifornimento, devono essere effettuate in una lingua comune precedentemente concordata oppure utilizzando la terminologia dell'IMO Standard Marine Navigational Vocabulary.

La nave, qualora movimenti liquidi infiammabili alla rinfusa di categoria A o B o merci pericolose in colli delle classi 1, 2, 3, 4, 5, e 7, deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento.

Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.

L'apparato di propulsione sia dell'unità navale rifornita che dell'unità rifornitrice, ed ogni altro motore o macchinario che possa erogare scintille o calore diffuso devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di reti parascintille allo scarico.

L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicati alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone a mezzo radio VHF sul canale 16 ovvero tramite telefono al numero 0481-496611.

Al termine delle operazioni le manichette, opportunamente drenate, devono essere scollegate e flangiate evitando colaggi di prodotto.

In ogni situazione in cui si verifichino fuoriuscite, spandimenti, sversamenti, nonché eventi dannosi o stati di pericolo che possano pregiudicare la sicurezza delle persone, delle navi e delle infrastrutture, nonché dell'ecosistema marino, spetta ai comandi di bordo e alla ditta rifornitrice, secondo le rispettive responsabilità, l'obbligo di:

- sospendere immediatamente le operazioni;
- informare tempestivamente l'Autorità marittima;
- adottare, ove non ulteriormente pregiudizievole, ogni provvedimento teso a limitare la fuoriuscita o eliminare la causa dell'evento;
- bonificare successivamente la zona eventualmente inquinata ovvero mettere in pristino stato l'area interessata dall'evento dannoso.

Articolo 6 – Condizioni meteorologiche

Le operazioni di bunkeraggio devono essere eseguite in presenza di condizioni meteomarine favorevoli.

Qualora, nel corso delle operazioni, sopraggiungano condizioni meteomarine tali da non consentire l'esecuzione delle operazioni in condizioni di assoluta sicurezza, le stesse operazioni devono essere immediatamente sospese e deve essere adottato ogni opportuno provvedimento atto a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.

Articolo 7 – Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435 e ss.mm.ii., collaudate all'atto della fornitura e

periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 105 serie I titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2B-1781 del 21/09/2000. Le manichette devono essere mantenute in perfette condizioni, dotate di innesti a tenuta perfetta, devono essere adeguatamente sostenute e di idonea lunghezza onde evitare strappi.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale della Capitaneria di porto, e deve contenere le seguenti informazioni:

1. dati di identificazione generali;
2. massima pressione di esercizio;
3. massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01/07/2002);
4. prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
5. data e pressione di collaudo;
6. ente che ha effettuato il collaudo.

Tali dati di identificazione devono essere riportati sulle flange o sulle manichette.

Articolo 8 – Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio

Bunkeraggio a mezzo bettolina: oltre al comandante della nave da rifornire e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono ritenuti congiuntamente responsabili delle operazioni anche il comandante della bettolina ed eventualmente, qualora designato, l'ufficiale responsabile della sicurezza della stessa.

Bunkeraggio mediante autobotti o distributori mobili: oltre al comandante della nave da rifornire e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono ritenuti congiuntamente responsabili delle operazioni anche il titolare della ditta che consegna il prodotto e l'autista dell'autobotte.

Bunkeraggio a mezzo distributore automatico fisso: oltre al comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono ritenuti congiuntamente responsabili delle operazioni anche il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.

CAPO II - ALLIBO

TITOLO I - PRODOTTI CONSENTITI E PRESCRIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 1 – Prodotti da allibare

L'allibo è esclusivamente consentito per gli oli minerali indicati nell'appendice I dell'Annesso I della Convenzione Marpol 73/78, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 03/05/1984.

Articolo 2 – Prescrizioni

Le operazioni di allibo dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- l'inizio ed il completamento delle operazioni dovrà essere tempestivamente comunicato dai comandi di bordo alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone a mezzo radio VHF sul canale 16 ovvero tramite telefono al numero 0481-496611;
- dovrà essere rispettata ogni prescrizione dettata dal D.M. 03/05/1984 e ss.mm.ii., nonché ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento vigente in materia;
- durante le operazioni di allibo non è consentito effettuare il rifornimento;
- l'inizio delle operazioni di allibo deve essere preceduto dall'adozione, da parte dei comandi di bordo, di ogni provvedimento atto a garantire l'ottenimento della equipotenzialità elettrica tra le unità interessate dall'operazione;
- gli scafi devono essere ormeggiati con cavi non metallici e separati da un numero adeguato di parabordi;
- i mezzi antincendio delle unità interessate devono essere perfettamente efficienti e pronti all'uso;
- è assolutamente vietato fumare, fare uso di fiamme libere o accendere fuochi, effettuare lavori di qualsiasi tipo all'interno degli scafi, nonché usare lampade non a tenuta di gas e non antideflagranti;
- tutto il personale addetto alle operazioni deve usare calzature antistatiche;
- è fatto divieto di salita a bordo da parte di tutte le persone estranee all'equipaggio e comunque non interessate dalle operazioni;
- durante l'esecuzione delle operazioni devono essere costantemente effettuati controlli e verifiche da parte del personale preposto al fine di verificare la regolarità delle procedure e degli adempimenti di sicurezza;
- l'allibo deve essere eseguito con non più di una cisterna per volta sottobordo.

È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di imporre eventuali prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie.

CAPO III - BUNKERAGGIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA IN PORTO ED IN RADA

Articolo 1 – Requisiti delle bettoline

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono essere in possesso di ogni idonea e valida certificazione di sicurezza prevista per tale tipologia di unità dalla normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione.

Le menzionate unità devono inoltre essere dotate:

1. di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma e antiscintille, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi, ecc...), per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;

2. di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti, ecc...);
3. di bottazzi di gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di parafiamma a tutti gli scarichi;
4. di idoneo rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
5. di strumenti di connessione antiscintilla.

Le bettoline devono essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi dalla nave rifornita sia in caso di emergenza, sia in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento dovuta a qualsiasi motivo; in tali casi dovrà essere tempestivamente informata la Sala operativa della Capitaneria di porto.

Qualora le bettoline siano state precedentemente impiegate per trasporto di prodotti infiammabili con punto di infiammabilità non superiore a 60° C, prima della loro utilizzazione per il servizio di rifornimento dovranno essere munite del certificato di non pericolosità rilasciato dal competente Chimico del porto, che dovrà essere conservato a bordo.

In ragione della tipologia di operazione da effettuare, nonché delle condizioni in cui la stessa viene effettuata e della disponibilità di spazi ed impianti antincendio in banchina, l'Autorità marittima si riserva di far accertare, da parte del competente Organismo riconosciuto, l'idoneità dei mezzi nautici all'uso impiegati ovvero di disporre che gli stessi acquisiscano ulteriori dotazioni di sicurezza. La stessa Autorità marittima si riserva di non consentire che le operazioni di rifornimento abbiano luogo laddove venga ravvisata una qualunque insufficienza nei suddetti requisiti o l'assenza del livello minimo di sicurezza portuale ed ambientale.

Articolo 2 – Rifornimento a mezzo bettolina a navi ormeggiate in porto

Il rifornimento di liquidi combustibili alle navi a mezzo bettolina può essere effettuato ottemperando alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle di carattere generale di cui ai precedenti titoli:

- il comandante della bettolina deve preventivamente definire le modalità di affiancamento e del successivo disormeggio con l'unità da rifornire. Il comandante della nave da rifornire è tenuto a prendere tutti i necessari provvedimenti per la sicurezza della nave e del lavoro a bordo, valutando l'opportunità di sospendere o meno le operazioni commerciali;
- lo svolgimento delle operazioni deve essere seguito costantemente da un servizio di vigilanza antincendio ed antinquinamento espletato da personale abilitato. Qualora in possesso di idonea certificazione IMO – STCW di abilitazione al servizio antincendio, il personale della bettolina potrà assolvere detto compito. La responsabilità e l'onere di assicurare in ogni caso la presenza di personale abilitato spetta alla società rifornitrice;
- a bordo della bettolina devono essere disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia ed idonee attrezzature atte ad arginare eventuali sversamenti

(panne galleggianti e fogli oleoassorbenti o in alternativa a dette dotazioni le panne di contenimento oleoassorbenti);

- tutti i fumaioi e gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine e dei motori, sia della nave che della bettolina, devono essere provvisti di reti parascintille. In caso contrario è fatto obbligo di non mettere in funzione i servizi ad essi asserviti;
- nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina;
- è vietato fumare a bordo di entrambe le unità;
- la bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili;
- deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti;
- il personale della bettolina deve concordare con l'ufficiale della nave da rifornire, designato dal comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni:
 - a) l'inizio e la fine del rifornimento;
 - b) le modalità del rifornimento;
 - c) il mezzo e le modalità di comunicazione e informazione reciproca;
 - d) il rateo del pompaggio;
 - e) le modalità per l'interruzione del rifornimento;
 - f) le procedure per l'arresto di emergenza.

Il suddetto ufficiale della nave da rifornire dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando sia preventivamente che durante il rifornimento le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto;

- devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto tra gli scafi;
- durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina e qualsiasi scarico ove adducono i residui liquidi devono rimanere perfettamente chiusi;
- durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne devono essere garantiti i valori di illuminazione pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse;
- i cavi di ormeggio passati tra le due unità, di lunghezza adeguata, devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;
- è vietata l'esecuzione di lavori a bordo e sulla banchina prospiciente che possano generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere;

- durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato VHF sulla frequenza dei servizi portuali (canale 6);
- gli impianti antincendio della bettolina e della nave da rifornire devono essere tenuti in perfetta efficienza e pronti per l'eventuale impiego;
- in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo, la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita.

Articolo 3 – Particolari prescrizioni per rifornimento a navi che trasportano merci pericolose in colli, a navi cisterna e navi gasiere all'ormeggio in porto

Oltre alle prescrizioni indicate nei precedenti articoli, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni:

- la nave, qualora movimenti liquidi infiammabili alla rinfusa di categoria A o B o merci pericolose in colli delle classi 1, 2, 3, 4, 5, e 7, deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento. Qualora si tratti di rifornimento a nave petroliera, gasiera e chimichiera non degassificata, il rifornimento è consentito se la nave sta effettuando operazioni di scarica mentre, durante la caricazione, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti con punto di infiammabilità $> 60^{\circ} \text{C}$ e a condizione che:
 - a) per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità. La bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi in caso di emergenza;
 - b) la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
 - c) gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla;
- nel caso di navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne;
- è vietato qualsiasi tipo di rifornimento a navi cisterna durante le operazioni di movimento zavorre e ventilazione delle cisterne di navi che abbiano trasportato liquidi infiammabili alla rinfusa di categoria A o B, nonché durante le operazioni di crude oil washing, allibo e ritiro di slops.

Articolo 4 – Rifornimento a mezzo bettolina in rada

Se il rifornimento è effettuato in rada devono essere osservate, in aggiunta a quanto prescritto dagli articoli precedenti, le seguenti ulteriori precauzioni:

- le operazioni possono essere effettuate all'interno dei punti di fonda individuati dal vigente regolamento accosti del porto di Monfalcone, in condizioni meteomarine favorevoli;
- le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per

prevenire gli abbordi in mare (Colreg 1972) a cura e sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti e con le modalità da essi concordate;

- la nave di maggiori dimensioni (in lunghezza e larghezza) deve essere ancorata; ove le dimensioni siano uguali, almeno una delle navi deve essere obbligatoriamente ancorata; è responsabilità dei comandi di bordo stabilire le relative modalità;
- è fatto obbligo di mantenere sottobordo un mezzo antinquinamento idoneo; il nominativo del mezzo ed i punti di contatto dovranno essere resi noti alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone all'atto della comunicazione di inizio operazioni di rifornimento da parte del comandante della nave da rifornire;
- nel corso delle operazioni di bunkeraggio, sullo stesso lato della nave interessato dalle operazioni non è consentito l'affiancamento di altre unità oltre al mezzo antinquinamento di cui al punto precedente;
- sul lato non interessato dalle operazioni di rifornimento è consentito l'affiancamento di unità minori solo per le eventuali esigenze attinenti il "ciclo nave" (imbarco/sbarco marittimi/passeggeri/tecnici, imbarco provviste, conferimento rifiuti solidi);
- nel caso in cui il rifornimento debba essere effettuato a nave gasiera o cisterna caricata con prodotti infiammabili di categoria A o B o se vuota priva di certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente chimico di porto, deve essere presente un rimorchiatore con componente antincendio sottobordo (rimorchiatore alla fonda);
- le navi gasiere e cisterna sono soggette ad ispezione preventiva da parte del Consulente chimico di porto al fine di accertare le condizioni di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni di rifornimento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI O DISTRIBUTORI MOBILI

Articolo 5 – Requisiti delle autobotti

I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il servizio di bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive ed in possesso delle certificazioni richieste dalle norme stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), dal D.M. 31/07/1934 e ss.mm.ii., dal presente regolamento e da ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento vigente che detti apposite prescrizioni per l'idoneità al trasporto di prodotti infiammabili. In particolare le autobotti devono essere:

- a) munite di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore;
- b) dotate di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;
- c) munite di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante;
- d) munite di estintori di tipo omologato nel numero minimo di 2 (due).

Articolo 6 – Zone e prodotti consentiti per lo svolgimento di operazioni a mezzo autobotti/distributori mobili

Il rifornimento mediante autobotti o distributori mobili conformi al D.M. 22/11/2017 è consentito esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, uguale o superiore a 60° C. L'esecuzione delle operazioni avverrà in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 7 – Bunkeraggio in aree portuali in concessione e presso cantieri

Lo svolgimento di operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili su banchine ricadenti all'interno delle aree portuali in concessione e presso cantieri è consentito previo nulla osta delle stesse società terminaliste.

Tali società potranno imporre prescrizioni e limitazioni operative allo svolgimento di tale attività in relazione all'organizzazione di sicurezza interna del terminal.

Articolo 8 – Vigilanza antincendio a terra

Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un apposito servizio continuo di vigilanza a terra, da uno dei seguenti soggetti:

1. soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio integrativo antincendio (Guardie ai fuochi abilitate): detto servizio dovrà essere reso ai sensi della normativa vigente in materia e con relativo onere di spesa a carico del richiedente;
2. Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, presentando apposita istanza al Comando provinciale di Gorizia, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'operazione, il quale in caso di mancata disponibilità ne darà comunicazione all'Autorità marittima entro le successive 24 ore.

La suddetta vigilanza dovrà essere garantita da una squadra costituita da un numero minimo di 2 (due) addetti, dotata di idoneo automezzo antincendio fornito di idonee manichette, di lunghezza adeguata e con boccalini a pioggia, nonché dotato dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.

Articolo 9 – Prescrizioni particolari

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il bunkeraggio con autobotti/distributori mobili dovrà essere effettuato osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:

- durante il rifornimento le navi devono sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe in merito potranno essere concesse purché sia assicurata l'assenza di interferenze tra le operazioni di bunkeraggio e le operazioni commerciali. Ai fini di tale valutazione, ferma restando da parte dell'Autorità marittima la facoltà di acquisire i pareri del Consulente chimico di porto e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, occorre la presentazione da parte della ditta/società rifornitrice, del datore di lavoro dell'impresa portuale e del comando di bordo, di una relazione di analisi del rischio comprendente le conseguenti modalità

operative e gestionali con cui intendono garantire la sicurezza del rifornimento e della movimentazione delle merci. In ogni caso non potranno essere rilasciate deroghe a navi che sbarchino/imbarchino merci pericolose, sia in colli che alla rinfusa, nonché merci facilmente infiammabili. Qualora venga rilevata la non conformità con la pianificazione presentata e con le ulteriori prescrizioni impartite, l'Autorità marittima disporrà la sospensione immediata delle operazioni;

- è in ogni caso vietata l'esecuzione di lavori a bordo e sulla banchina prospiciente che possano generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere;
- la zona interessata dal rifornimento è individuata quale zona di sicurezza, e non devono essere presenti, entro un raggio di venti (20) metri, altri automezzi, natanti o persone estranee e possibili sorgenti di innesco; la zona deve altresì essere opportunamente delimitata e segnalata con un cartello indicante "PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- i bracci e le sospensioni delle gru di banchina - fisse o mobili - e di quelle di bordo, non devono sorvolare la zona di interdizione individuata al punto precedente;
- la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 (trenta) tonnellate per ogni autobotte. L'autobotte/distributore mobile può accedere all'area portuale e recarsi sottobordo solo quando l'unità è pronta a ricevere il rifornimento;
- nel caso in cui il rifornimento preveda l'impiego di più di un mezzo, il mezzo successivo potrà accedere sottobordo solo dopo l'allontanamento del mezzo precedente;
- il rifornimento deve essere eseguito a circuito chiuso, con l'impiego di manichette flessibili conformi, in condizioni di perfetta efficienza e di adeguata lunghezza, nonché dotate di innesti e raccordi a perfetta tenuta stagna;
- tutti i fumaio e gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine e dei motori, devono essere muniti di reti parascintille. In caso contrario è fatto obbligo di non mettere in funzione i servizi ad essi asserviti;
- è vietato l'accesso in ambito portuale ai veicoli destinati al bunkeraggio se ai medesimi sono collegati rimorchi vuoti contenenti residui di idrocarburi; è altresì vietata la contemporanea scarica del prodotto dalla motrice e dal rimorchio;
- il conducente dell'autobotte non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta, deve essere pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza, e deve uscire dal porto subito dopo aver effettuato il rifornimento;
- durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento da parte del personale di bordo. La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- tra l'autobotte/distributore mobile e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti;
- nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata n. 2 (due) estintori a schiuma della capacità non inferiore

a litri 10 (dieci), un adeguato quantitativo di sabbia in un contenitore pronto all'uso ovvero prodotti assorbenti ed attrezzature idonee ad arginare eventuali colaggi e ad evitare spandimenti (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);

- le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento;
- durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminazione di 10 lux;
- non è consentito il rifornimento di navi ro-ro con autobotte in qualsiasi altra condizione (ad esempio con autobotte introdotta direttamente nei locali garage), né con distributori mobili;
- in caso di rifornimento a mezzi operativi in banchina le disposizioni di cui sopra si applicano anche per i liquidi combustibili di categoria C aventi punto di infiammabilità inferiore a 60° C, ma non sotto i 55° C, come previsto dal titolo II par. 1 del D.M. 31.07.1934.

Articolo 10 – Disposizioni particolari per il rifornimento di olio lubrificante a mezzo autobotte

Il rifornimento di oli lubrificanti a mezzo autobotte è subordinato alle medesime prescrizioni generali per il rifornimento di oli combustibili, con l'esclusione dell'obbligo:

1. del servizio di vigilanza a terra di cui al precedente art. 8;
2. della sospensione delle operazioni commerciali da parte della nave nel corso del rifornimento.

Presso le banchine portuali di Monfalcone, il rifornimento di oli lubrificanti è consentito solo ed esclusivamente nella stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le motrici ed i rimorchi delle autobotti in attesa di effettuare il rifornimento devono attendere che la zona venga adeguatamente predisposta, collocandosi al di fuori dell'area immediatamente adiacente all'ormeggio della nave;
- nel caso di impiego di più autobotti, queste accederanno alla zona all'uopo predisposta una per volta;
- la suddetta zona dovrà essere tenuta pulita e convenientemente sgombra da qualsiasi sostanza e/o materiale combustibile e/o infiammabile;
- l'attacco delle manichette deve essere effettuato, secondo le proprie competenze e responsabilità, dal personale di bordo e dal conducente dell'autobotte.

Il comandante della nave, valutandone la compatibilità, garantirà che lo svolgimento delle operazioni commerciali a bordo non determini pericolo per le operazioni di rifornimento e viceversa, e provvederà ad informare le imprese operanti a bordo coordinando ed attuando le cautele operative eventualmente necessarie per la tutela della sicurezza dell'operazione di bunkeraggio e delle stesse operazioni commerciali.

Qualora il rifornimento di oli lubrificanti avvenga direttamente mediante prelievo dai fusti, dovrà essere utilizzata un'idonea pompa elettrica dotata di motore antideflagrante. Resta valida qualunque altra disposizione del presente regolamento relativa alla prevenzione di incendi.

TITOLO III - RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Articolo 11 – Generalità e prescrizioni generali

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, come definiti dal D.Lgs. 11.02.1998, n. 32, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- presso i distributori automatici fissi possono rifornirsi solo le unità minori da traffico locale, da pesca e da diporto;
- i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31/07/1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.05.1996, e del successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20.01.1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con l'ex Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31/07/1934 ed in particolare nei pressi dell'impianto dovranno essere installati ed immediatamente impiegabili n. 4 (quattro) estintori a polvere da Kg 6;
- devono essere disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti e fogli oleoassorbenti o in alternativa a dette dotazioni le panne di contenimento oleoassorbenti) nonché tutti gli altri eventuali mezzi antincendio ed antinquinamento prescritti dalla commissione di collaudo e controllo di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- non deve essere eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
- l'apparato di propulsione principale ed ogni altro motore o macchinario che possa erogare calore diffuso o originale scintille, non munito di idonea rete parascintille, deve essere spento;
- durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo, il quale deve mantenere le attrezzature antincendio e antinquinamento in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;

- è obbligatorio ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento e prima di riavviare il motore;
- tra l'unità che viene rifornita e le altre unità in sosta dovrà essere lasciata una zona di rispetto di almeno 6 (sei) metri;
- i distributori devono essere provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV - RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO

Articolo 12 – Rifornimento dei distributori fissi e stazioni di servizio

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31/07/1934 e ss.mm.ii.

La zona circostante l'area del travaso deve essere, quale misura minima, delimitata da transenne su cui devono essere sistemati cartelli recanti la scritta "PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee.

TITOLO V - AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Qualora la nave manifesti la necessità di effettuare un bunkeraggio in porto o in rada a Monfalcone, sia tramite autobotte che bettolina, dovrà far preventivamente richiedere l'autorizzazione alla prestazione del servizio a questa Autorità marittima da parte della ditta/società rifornitrice per il tramite del Raccomandatario marittimo.

La richiesta di autorizzazione dovrà pertanto essere presentata dalle ditte/società a cui sia stata rilasciata apposita concessione a norma dell'art. 60 del Reg. Nav. Mar., ovvero iscritte nei Registri di cui all'art. 68 Cod. Nav., per il tramite del Raccomandatario marittimo della nave da rifornire, attraverso l'apposita funzione del sistema PMIS2, avendo cura di allegare la nota di coordinamento tra il Comandante della nave e ditta/società rifornitrice in allegato "D" ed assolvendo all'obbligo di imposta di bollo vigente.

Qualora il sistema PMIS2 dovesse risultare in avaria, il Raccomandatario marittimo dovrà avanzare istanza cartacea utilizzando i modelli in allegato "A" e "B" secondo le tempistiche e modalità di cui all'Ordinanza n. 34/2018 del 16.04.2018. L'autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il modello di cui all'allegato "C".

Fatte salve circostanze particolari, da valutarsi tali a discrezione insindacabile dell'Autorità marittima, la richiesta suddetta dovrà essere presentata – in orario di ufficio - almeno il giorno feriale precedente a quello previsto per la prestazione del servizio.

Preventivamente all'inizio delle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e oli lubrificanti è necessario acquisire, via radio VHF sul canale 16 ovvero tramite telefono al numero 0481-496611, da parte della bettolina ovvero della nave da rifornire in caso di rifornimento con autobotte, il nulla osta da parte della Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone, riportando le seguenti informazioni:

1. Nominativo bettolina/targa autobotte;
2. Autorizzazione della Capitaneria di Porto (numero e data);
3. Nominativo della nave da rifornire;
4. Accosto in cui verrà svolto il bunkeraggio;
5. Orario di inizio e fine operazioni.

TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14 – Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

Qualsiasi mezzo che si trovi a manovrare in vicinanza di unità che mostrino a riva il segnale "B" del Codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno, deve contattare tale unità per ottenere conferma che la stessa sia intenta nelle operazioni di rifornimento; in tal caso, deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile o, comunque, una debita distanza di sicurezza.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Eventuali situazioni non contemplate nel presente regolamento saranno valutate, di volta in volta, dalla Capitaneria di porto di Monfalcone, acquisendo se necessario i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

Allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e dell'operatività portuale, la tutela dell'ambiente marino nonché in ogni altro caso in cui ricorrano particolari circostanze di emergenza, necessità, esigenze tecnico-operative e situazioni meteomarine, l'Autorità marittima, valutate le specifiche condizioni, si riserva la facoltà di derogare alle disposizioni del presente regolamento ovvero di imporre l'adozione di ogni ulteriore prescrizione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Monfalcone, 16/04/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE



ALLEGATO "A" - Richiesta di autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte

(Art. 13 Capo III Titolo V - Ord. n. 32/2018 del 16.04.2018 della Capitaneria di Porto di Monfalcone)

**Alla Capitaneria di porto
di Monfalcone - Sezione Tecnica**

Il sottoscritto _____, titolare della ditta/società _____ con sede in _____ e iscritta al n° _____ del Registro ex art. 68 Cod. Nav. della Capitaneria di porto di Monfalcone, dovendo effettuare le operazioni di bunkeraggio a favore della m/n denominata _____ TSL _____ di bandiera _____ con carico di tonn. _____ di _____ ormeggiata/previsto accosto presso la banchina _____ e che: (apporre la X solo nelle voci di interesse)

trasporta/movimenta liquidi infiammabili alla rinfusa di categoria A o B;

trasporta/movimenta merci pericolose in colli o alla rinfusa;

si trova in stato di gas-free;

effettua operazioni di caricazione/dscarica (solo per nave petroliera/gasiera/chimichiera),

CHIEDE

l'autorizzazione al bunkeraggio di tonn. _____ di prodotto _____ avente le seguenti caratteristiche:

densità _____ viscosità _____ punto di infiammabilità _____ tenore di zolfo _____ a favore della suddetta nave a mezzo autobotte.

Il servizio di vigilanza antincendio a terra verrà espletato da personale:

Guardia ai Fuochi

Vigili del Fuoco

A tal fine dichiara:

- che le operazioni di rifornimento sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata di circa _____ ore;
- che l'operazione verrà effettuata dall'autobotte (tipo) _____ targa _____ e condotta dall'autista (nominativo) _____
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di bunkeraggio, allibo e rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nell'ambito portuale di Monfalcone;
- di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesta Capitaneria di porto riterrà opportuno prescrivere.

ALLEGATO "B" - Richiesta di autorizzazione al bunkeraggio a mezzo bettolina

(Art. 13 Capo III Titolo V - Ord. n. 32/2018 del 16.04.2018 Capitaneria di Porto di Monfalcone)

**Alla Capitaneria di porto
di Monfalcone - Sezione Tecnica**

Il sottoscritto _____, titolare della ditta/società _____ con sede in _____ e in possesso di atto di concessione n° _____ rilasciato in data _____ dalla Capitaneria di porto di Monfalcone, dovendo effettuare le operazioni di bunkeraggio a favore della motonave denominata _____ TSL _____ di bandiera _____ con carico di tonn. _____ di _____ ormeggiata/previsto accosto presso la banchina _____ e che: (apporre la X solo nelle voci di interesse)

trasporta/movimenta liquidi infiammabili alla rinfusa di categoria A o B;

trasporta/movimenta merci pericolose in colli o alla rinfusa;

si trova in stato di gas-free;

effettua operazioni di caricazione/dscarica (solo per nave petroliera/gasiera/chimichiera),

CHIEDE

l'autorizzazione al bunkeraggio di tonn. _____ di prodotto _____ avente le seguenti caratteristiche:

densità _____ viscosità _____ punto di infiammabilità _____ tenore di zolfo _____ a favore della suddetta nave a mezzo bettolina.

Il servizio di vigilanza antincendio a terra verrà espletato da personale:

Guardia ai Fuochi

Vigili del Fuoco

Autoproduzione

A tal fine dichiara:

- che le operazioni di rifornimento sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata di circa _____ ore;
- che l'operazione verrà effettuata con la bettolina denominata _____ TSL _____ Compartimento e n° iscrizione _____ Armatore _____ Comandante (nominativo) _____
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di bunkeraggio, allibo e rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nell'ambito portuale di Monfalcone;
- di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesta Capitaneria di porto riterrà opportuno prescrivere.

ALLEGATO "C" - Autorizzazione al bunkeraggio a mezzo bettolina/autobotte

(Art. 13 Capo III Titolo V - Ord. n. 32/2018 del 16.04.2018 Capitaneria di Porto di Monfalcone)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA/AUTOBOTTE N. _____ / 20____

Il Comandante del Porto di Monfalcone,

VISTA: la richiesta di autorizzazione e la documentazione ad essa allegata,

VISTO: il Regolamento per le operazioni di bunkeraggio, allibo e rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nell'ambito portuale di Monfalcone approvato con ordinanza n. 32/2018;

AUTORIZZA

La ditta/società _____ con sede in _____ e in possesso di atto di concessione/iscrizione al registro ex art. 68 Cod. Nav. n° _____ in data _____ della Capitaneria di porto di Monfalcone, ad effettuare le operazioni di bunkeraggio a favore della motonave denominata _____ TSL _____ di bandiera _____ con carico di tonn. _____ di _____ ormeggiata/previsto accosto presso la banchina _____

Le operazioni di bunkeraggio devono essere svolte nel rispetto del Regolamento in premessa citato e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Eventuali prescrizioni aggiuntive:

La presente autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

_____ luogo

_____ data

_____ d'ordine

ALLEGATO "D" – Nota di coordinamento tra Comando di bordo e società rifornitrice

Nave da rifornire:		n. IMO
Mezzo di rifornimento:	bettolina ☐	autobotte ☐

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante della bettolina /autista dell'autobotte denominata / targata _____ dichiara di:
barrare la scelta di non interesse

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante della motonave _____ dichiara di:

		Bettolina/ autobotte	Nave da rifornire
1.	Conoscere i contenuti dell'atto di concessione n. _____ rilasciato alla società _____ in data _____ per l'esercizio del servizio di bunkeraggio nel porto e nella rada di Monfalcone	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
2.	Conoscere il regolamento per le operazioni di bunkeraggio, allibo e rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nell'ambito portuale di Monfalcone approvato con ordinanza n. 32/2018 del 16.04.2018	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
3.	Che il natante/automezzo utilizzato per il bunkeraggio è in possesso di tutti i requisiti prescritti, rispondente alle modalità costruttive ed in possesso delle certificazioni previste	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
4.	Aver concordato l'ascolto radio continuo a mezzo apparato radio VHF/FM	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
5.	Aver concordato la modalità di affiancamento ed il passaggio dei cavi di ormeggio in modo da compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo del prodotto	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
6.	Aver concordato l'inizio/fine e la modalità di rifornimento, la velocità del pompaggio, le modalità di comunicazione e informazione reciproca, le modalità per l'interruzione comprese le procedure per l'arresto d'emergenza	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
7.	Aver verificato che esiste la equipotenzialità elettrica tra la bettolina/autobotte e la nave da rifornire	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
8.	Avere la possibilità di allontanare la bettolina prontamente in caso di emergenza	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
9.	Aver predisposto, per tutta la durata del rifornimento, un servizio di vigilanza antinquinamento ed antincendio	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
10.	Aver mantenuto pronti all'uso idonei prodotti oleoassorbenti atti a prevenire e contenere eventuali colaggi e spandimenti	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
11.	Avere a disposizione e quindi predisposto e posizionato idonee panne galleggianti di contenimento	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐

12.	Aver verificato che l'illuminazione non sia inferiore a 10 lux alla distanza minima di 1 metro e con impianto conforme alle normative vigenti	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
13.	Aver verificato che i mezzi antincendio siano in perfette condizioni e pronti all'impiego	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
14.	Aver verificato che le tubazioni del carico e le manichette siano in ottimo stato e conformi alle normative vigenti	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
15.	Aver delimitato la zona a terra per un raggio di 20 metri, aver segnalato con un cartello indicante "vietato fumare e fare uso di fiamme libere", e aver verificato che nella predetta area non siano in corso lavori con fiamme libere o che possano generare calore o scintille	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
16.	Aver verificato che non siano in corso lavori con fiamme libere o che possano generare scintille o calore, sia in banchina che a bordo della nave	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
17.	Aver verificato che l'apparato di propulsione dell'unità ed ogni altro motore o macchinario che possa erogare calore diffuso siano spenti	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
18.	Aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo e antideflagrante e di idonei estintori	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
19.	Aver verificato che tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina e dei motori, sia della nave che della unità rifornitrice, siano provvisti di reti parascintille	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
20.	Aver innalzato il segnale "B" del CIS o una luce rossa per il periodo notturno	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
21.	Aver posizionato idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto tra gli scafi	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
22.	Non effettuare ovvero interrompere le operazioni commerciali durante le operazioni di bunkeraggio	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
23.	Aver verificato che durante il rifornimento gli ombrinali e le valvole a mare siano chiusi	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐
24.	Acquisire via radio VHF sul canale 16 ovvero via telefono il nulla osta allo svolgimento del rifornimento da parte della Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone prima dell'inizio delle operazioni	NO ☐ SI ☐ NA ☐	NO ☐ SI ☐ NA ☐

Pertanto, avendo verificato le condizioni di sicurezza di cui sopra, dichiara di poter procedere all'avvio delle operazioni di bunkeraggio.-

Monfalcone, li _____

Il Comandante della nave da rifornire _____

Il Comandante della bettolina / l'autista dell'autobotte _____